**Proposta deliberazione n.16 del 7 giugno 2010**

**Oggetto :**

# APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNENE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R.4 dicembre 1997, n.465 che, all’art.10, testualmente recita:

*Art.10 – Convenzioni di Segreteria.*

1. *I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.*
2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.*
3. *Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art.17, comma 74, della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.*

VISTO l’art.30 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra gli enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

VISTO l’art.45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita:

*Art.45 – Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.*

1. *Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento.*
2. *Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.*
3. *Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.*

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.18 del 23 giugno 2008 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Campomorone ;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 23 del 6 luglio 2009 con la quale è stata rinnovata per un anno la convenzione con il Comune di Campomorone ;

RITENUTO che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l’Amministrazione perché oltre a ridurre il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienze;

RITENUTO pertanto di rinnovare la convenzione con il Comune di Campomorone per un altro anno

RITENUTO inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Sindaco di questo Comune il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.P.R.4 dicembre 1997, n.465;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO il C.C.N.L.16 maggio 2001;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale per il presente atto ai sensi dell’art.42, c. 2, lett. c del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge

# D E L I B E R A

1. Di rinnovare la convenzione con il Comune di Campomorone per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale l’istituita con propria deliberazione n.18 del 23 giugno 2008
2. Di approvare, inoltre, in ogni sua parte, l’allegato schema di convenzione che, costituito da n.9 articoli fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Dare atto che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento trova copertura alle apposite statuizioni del bilancio comunale, esercizio 2010.
4. Di dare mandato all'Area Amministrativa della trasmissione del presente provvedimento al Comune di Isola del Cantone ed alla Sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, per i provvedimenti di competenza .

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediato eseguibile.

### Allegato a deliberazione C.C. n.16 del 7 giugno 2010

# C O N V E N Z I O N E

## PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L’anno duemiladieci, in questo giorno primo del mese diluglio, nella sede del Comune di Campomorone

Con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art.1372 del codice civile.

**T R A**

**Il Comune di Campomorone,** Cod. Fiscale e IVA Partita: 00769440108 rappresentato dal Signor Giancarlo Campora nato Genova, il 1° novembre 1963, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune, nella sua qualità di Sindaco.

**E**

**Il Comune di Isola Del Cantone,** Cod. Fiscale e IVA Partita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rappresentato dalla Signora Maria Cristina Parodi nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune, nella sua qualità di Sindaco,

**P R E M E S S O**

Che il Comune di Campomorone, con deliberazione consiliare n. **\_\_\_\_**, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva e il Comune di Isola del Cantone o, con deliberazione consiliare n. 16, in data 07/06/2010 hanno stabilito di svolgere in modo associato il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario per i due comuni,

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:***

**Art.1 – Scopo della convenzione.**

1. La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria comunale fra il comune di Campomorone e il Comune di Isola del Cantone, allo scopo di avvalersi dell’opera di un unico segretario comunale.

2. La competenza riguardante la nomina e alla revoca del segretario convenzionato è attribuita al Sindaco del Comune di Campomorone d’intesa con il Sindaco del Comune di Isola del Cantone

**Art.2 – Durata della convenzione.**

1. La presente convenzione avrà decorrenza da oggi e durata **per un anno**, ma potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai due consigli comunali.

2. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte con deliberazione del consiglio comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza dalla data da concordare e in ogni modo entro sei mesi dalla comunicazione all’altro ente della deliberazione di recesso, esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al segretario comunale assegnato alla segreteria e alla competente sezione regionale dell’agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

**Art.3 – Orario di servizio.**

1. Il segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio nei due comuni con il seguente orario:

* Presso il Comune di Campomorone, il Martedì, il Mercoledì, il Giovedì e il Sabato mattina
* Presso il Comune di Isola del Cantone, il Lunedì e il Venerdì .

**Art.4 – Modifiche all’orario di servizio.**

1. I sindaci dei comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrate, nell’interesse dei servizi e in accordo con il segretario comunale, potranno concordare, in qualsiasi momento, modifiche all’orario di cui al precedente art.3, fermo restando che, complessivamente, il numero delle ore, per ciascun comune, dovrà rimanere invariato.

**Art.5 – Trattamento economico e rimborso di spese.**

1. Il trattamento economico e il rimborso di spese spettanti al segretario assegnato alla segreteria convenzionata è disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto dall’art.97, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Oltre al trattamento economico previsti dai contratti collettivi, al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio,effettivamente documentate, nella misura prevista dalle tabelle ACI per il tragitto dal Comune di Campomorone a quello di Isola del Cantone, ovvero,dalla residenza del Segretario comunale alla sede del Comune di Isola del Cantone. Tali spese saranno anticipate dal comune Capofila e ripartite nella misura del 50% tra i due enti.

2. Il Comune di Campomorone, capofila ai fini della presente convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario assegnato e il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant’altro attiene al servizio convenzionato.

**Art.6 – Ripartizione della spesa - Rendiconti - Rimborsi.**

1. Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria saranno ripartite fra i due comuni convenzionati nella misura del **60%** a carico del Comune di Campomorone ed il restante **40**% a carico del Comune di Isola del Cantone, fatte salve le spese per indennità, diritti od altri emolumenti imputabili esclusivamente ad uno dei due enti riuniti in convenzione come segue:

2. Entro il mese di gennaio d’ogni anno il Comune di Campomorone notificherà, al Comune di Isola del Cantone il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell’anno precedente.

**Art.7 – Forme di consultazione.**

1. In relazione al disposto dell’art.30, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i due enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le giunte comunali in seduta comune.

**Art.8 – Relazione annuale sul servizio.**

1. I due comuni annualmente si trasmetteranno, reciprocamente, una breve relazione sull’andamento del servizio convenzionato.

**Art.9 – Modifiche alla convenzione.**

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l’orario di cui al precedente art.4, dovrà essere approvata dai due consigli comunali.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla sezione regionale dell’agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giancarlo Campora, Sindaco del comune di Campomorone

Maria Cristina Parodi , rappresentante del comune di Isola del Cantone